



**Uso distorto od incauto della richiesta di equa riparazione?
Il conto da pagare va da euro 1.000,00 a 10.000,00**

Gli Ermellini confermano la legittimità delle sanzioni stabilite dal legislatore volte a reprimere l'uso colposo del mezzo processuale. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 6865/17 depositata il 16/3/2017.

Tutto parte da una istanza per equa riparazione. In I° grado il Tribunale respingeva la domanda ed, altresì, condannava il ricorrente a pagare la somma di € 3.400,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 5-*quater* della l. n. 89/2001. Si rammenta che la norma testè richiamata dispone che *«con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000»*.

Ebbene, anche in Corte d'appello l'impugnazione del cittadino subiva la stessa sorte. A base della decisione della Corte territoriale vi era la circostanza che la domanda non era stata preceduta dalla presentazione della istanza di prelievo nel processo amministrativo presupposto, *ex art. 54 d.l. n. 112/2008* e successive modifiche.

Al cittadino non rimaneva che proporre ricorso in Cassazione affidando la propria difesa ad un unico motivo di denuncia, costituito dalla violazione o falsa applicazione proprio dell'art. 5-*quater* della l. n. 89/2001 attesa anche la esorbitanza della somma liquidata. Più nello specifico, però, il ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale di tale norma perché, a proprio dire, introduceva una sanzione che finisce per incidere negativamente sulla effettiva

tutela giurisdizionale nonché per svuotare la relativa gratuità, prevista per i procedimenti di equa riparazione *ex art. 10*, comma 1, del d.p.r. n. 115/2002.

Tuttavia, anche gli Ermellini rigettavano le istanze di difesa del ricorrente. Viene evidenziato dalla pronuncia in esame che con la sentenza n. 7326/2015 e con il provvedimento n. 5433/2016 già i Giudici di piazza Cavour avevano avuto il modo di affrontare la questione della legittimità costituzionale del medesimo articolo risolvendolo in senso negativo.

Gli Ermellini asseriscono che è indiscutibile che la prevista possibilità di una sanzione processuale svolga una funzione deterrente, scoraggiando l'uso distorto oppure incauto della istanza indennitaria. Ma tale effetto dissuasivo è del tutto compatibile con i parametri costituzionali e, in particolare, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

L'uguale ed indiscriminato accesso a qualsivoglia pretesa, anche se azzardata oppure priva di qualunque possibilità di accoglimento, non è né può essere priva di costi sociali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

23.12.2019